



Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) sul sistema di e-procurement Me.PA. con l'OE Infocert S.p.A. avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API, Subscription Eurs Next e il relativo servizio di supporto specialistico per 12 mesi – SMART CIG ZCB3DB007D.

(Mod. 232_01 prot. n. 182768832 del 04/12/2023 - Mod. 232_02 n. 117/2023, prot. n. 155856 del 06/12/2023).

**LA DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ATTIVITA' NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l’art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l’incarico di dirigente dell’Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell’Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 428 del 09/11/2023;

Vista la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 14 novembre 2023, n. 444, con la quale la dott.ssa Raffaella Cugini è stata delegata, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea indicate all’art. 14 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore Generale n. 1933 del 27 novembre 2017 e n. 1243 del 30 novembre 2020, con le quali è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, al dott. Maurizio Trapanese, l’incarico di dirigente di seconda fascia del Settore ICT, nonché di dirigente ad interim dell’Ufficio Technology & Communication e dell’Ufficio Gestione IT & Net Security, di cui all’art. 8, comma 1 del regolamento dell’Agenzia, prorogato con determinazione del Sostituto del Direttore Generale, dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 475 del 27/11/2023;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici” con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023 (d’ora in poi per brevità anche “Codice”);

Visti in particolare gli artt. 62 e 63 del Codice n. 36/2023 in virtù dei quali, a partire dal 1° luglio 2023, le stazioni appaltanti devono essere qualificate presso l’ANAC con le modalità di cui all’Allegato II.4 al Codice n. 36/2023 medesimo; in difetto, potendo procedere unicamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

Vista la richiesta di qualificazione n. 3449 presentata dall'AIFA in data 28/06/2023 tramite il portale a tal fine messo a disposizione dall'ANAC ed acquisita da quest'ultima al n. ID 64998AB9D5EA2B3C649FDE7F, all'esito della quale l'Agenzia ha conseguito la Qualificazione con un Livello SF1 "Livello Primo", che la abilita a procedere ad acquisti di servizi e forniture senza limite di importo;

Visto l'art. 3 comma 1 lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato decreto legislativo n. 36/2023 che definisce «affidamento diretto» di servizi e forniture, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

Visto il sopra citato art. 50 comma 1, lettera b) del Codice, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto di servizi e forniture, per contratti di importo inferiore 140.000,00 euro oltre IVA *“anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Visto l'art. 17, comma 2, del Codice che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre debba individuare *“l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

Preso atto che il D. Lgs. n. 36/2023 pone come prioritario il «Principio del risultato» prevedendo all'art. 1 che *“1. Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. 2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. 4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto”*;

Visto altresì l'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stando al quale *“Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”*;

Visto l'art. 49 del Codice in virtù del quale gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;

Preso atto di quanto precisato in merito dal medesimo art. 49 e in particolare che *“In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico. La stazione appaltante può*

ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia” fermo restando che “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto” e che “È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”;

Vista la Determinazione del sostituto del Direttore generale n. 285 del 13/07/2023, con cui - ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I.2 - il dr. Maurizio Trapanese è stato individuato quale “Responsabile Unico del progetto” (RUP) delle procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, in ambito ICT, d’importo inferiore, pari o superiore alle soglie comunitarie;

Vista la circolare AgID del 24.06.2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione; 2022-2024;

Visto in particolare l’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *“assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all’articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento*

della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017”;

Tenuto conto che l’AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all’art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce “*di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE*”;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l’AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all’Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l’orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell’Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 35 del 31 ottobre 2023, concernente l'adozione del documento di budget economico 2024 con annesso budget per il triennio 2024-2026;

Considerato che diverse strutture dell’AIFA si avvalgono del software client denominato “Eurs Is Yours” della società Extedo GmbH, al fine di supportare i processi regolatori mediante la gestione/consultazione dei dossier dei medicinali presentati dalle Aziende farmaceutiche nel formato eCTD (electronic Common Technical Document), tramite il Portale europeo CESP, per le richieste di autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci (Marketing Authorisation Application, MAA), nonché per le richieste di modifica all’autorizzazione all’immissione in commercio (variazioni), in aderenza con la Roadmap dell’European Medicine Agency (EMA);

Tenuto conto che nel 2019 l’Agenzia, al fine di automatizzare il processo di importazione e consultazione dei dossier per tutte le procedure regolatorie, ha identificato e acquistato le seguenti tre componenti software della società Extedo GmbH: 1. CESP Connect, 2. Distributed Working, 3. Application Programming Interface – API;

Considerato che per la visualizzazione e la revisione dei dossier dei medicinali la società Extedo GmbH ha sviluppato l’interfaccia web denominata “EURSnext” che consente ad AIFA

di semplificare ed efficientare il procedimento di autorizzazione/variazione all'immissione in commercio dei farmaci;

Preso atto della necessità di utilizzare l'interfaccia web "EURSnext" (EURSnext BASE Module Subscription), su richiesta dell'Area Autorizzazione Medicinali e con il supporto tecnico del Settore ICT, ai fini dello sviluppo del processo di workflow nuove AIC;

Tenuto conto che nell'anno 2021 sono state a tal fine acquistate delle subscription e in particolare: n. 60 licenze per gli utenti per la visualizzazione e la revisione dei dossier dei medicinali "EURSnext REVIEW Named User Subscription" e n. 4 licenze per amministratore "EURSnext ADMIN Named User Subscription";

Preso atto che, in data 31 dicembre 2023, scadrà il contratto sottoscritto da AIFA con l'OE Infocert S.p.A. avente per oggetto il servizio di manutenzione delle licenze d'uso per i moduli software EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API e le Subscription EURSnext per 18 mesi – CIG Z6B36E0BBB, autorizzato con Determina Dirigenziale AM. n. 98/2022;

Visto il modulo "232_01" di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" e relativi allegati del Settore ICT del 4/12/2023 prot. n. 182768832, acquisito al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 155856 del 6/12/2023, con il quale è stato richiesto l'affidamento all'Operatore Economico Infocert S.p.A. del servizio di manutenzione delle licenze EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API e delle Subscription EURSnext, nonché l'acquisto del servizio di supporto specialistico dall'01/01/2024 al 31/12/2024, per un importo pari a euro 38.417,80 (trentottomilaquattrocentodiciassette/80) oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 117/2023 rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio in data 5/12/2023, attestante la copertura finanziaria (All.1);

Preso atto che, come indicato dal RUP nel suddetto modulo di acquisto *"tale approvvigionamento non ricade tra le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488 stipulate da Consip S.p.A."*;

Preso atto altresì che, come evidenziato dal RUP nel suddetto modulo di acquisto e da Extedo GmbH nella propria dichiarazione del 27/11/2023, l'Operatore Economico Infocert S.p.A. è *"distributore unico per l'Italia dei prodotti Extedo operante sul Me.PA."*;

Vista la relazione tecnica a firma del dirigente della struttura richiedente del 4/12/2023, allegata alla presente, nella quale vengono esposti i motivi sottesi all'acquisto in argomento ed alla quale integralmente si rimanda e in particolare che: *"... Tenuto conto che, nel corso del 2024, verranno rilasciati da parte di Extedo degli aggiornamenti software vi è la necessità di acquistare anche un pacchetto comprendente il servizio di supporto specialistico e consulenza, al fine di supportare l'attività di installazione software"...*(All.2);

Vista l'offerta della società Infocert S.p.A. del 29/11/2023, acquisita al protocollo AIFA n. 182768832 del 4/12/2023 e allegata alla su menzionata richiesta di acquisto (All.3) di un importo complessivo pari a euro 38.417,80 (trentottomilaquattrocentodiciassette/80) oltre IVA, per 12 (dodici) mesi complessivi, così suddiviso:

- € 4.947,13 (quattromilanovecentoquarantasette/13) oltre IVA, per il servizio EURS-API-MOD-IH-M
- € 2.060,00 (duemilasessanta/00) oltre IVA, per il servizio EURS-CESPC2-MOD-IHM
- € 4.947,13 (quattromilanovecentoquarantasette/13) oltre IVA, per il servizio EURS-DW2-MOD-IH-M
- € 6.882,75 (seimilaottocentoottantadue/75) oltre IVA, per il servizio EURNEXT-BASE-MOD-I-SUB
- € 4.636,80 (quattromilaseicentotrentasei/80) oltre IVA, per 4xEURNEXT-ADMIN-NU-ISUB
- € 8.694,00 (ottomilaseicentonovantaquattro/00) oltre IVA, per 60xEURNEXT-REVIEW-NU-I-SUB
- € 6.250,00 (seimiladuecentocinquanta/00) oltre IVA, per il servizio di supporto specialistico;

Preso atto altresì che, come dichiarato dal Dirigente della struttura richiedente nel predetto modulo, trattasi di OE individuato in qualità di distributore unico per l'Italia e l'acquisto dovrà essere effettuato mediante ordine diretto sul Me.PA. (ODA) con il codice articolo "EURS_EURSNEXT";

Preso atto altresì che trattasi di OE *"in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali"* essendo il fornitore uscente e quindi già utilizzato in precedenza con buon esito dalla Stazione appaltante per l'esecuzione di detti servizi nonché fornitore esclusivo per l'Italia dei servizi in parola;

Considerato che l'acquisto in parola rientra nella fattispecie di cui al comma 4 del sopra citato art. 49 del Codice in quanto trattasi di OE che, ancorché fornitore uscente, può essere individuato quale affidatario diretto avuto riguardo alla particolare *"struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative"*, come attestato dalla dichiarazione di esclusività prodotta dal medesimo OE in data 27/11/2023 ed allegata al modulo di richiesta di acquisto e anche avuto riguardo all'accurata esecuzione del precedente contratto CIG Z6B36E0BBB;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società Infocert S.p.A., rilasciata dal dirigente della struttura richiedente l'acquisto nonché RUP della presente procedura (All.4);

Visto l'art. 1, comma 450, L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, in virtù del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

Preso atto che i servizi in oggetto sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) all'interno del Bando "Servizi", nella Categoria "Servizi ICT", Firma elettronica qualificata con il codice articolo "EURS_EURSNEXT" ad un costo complessivo di euro 38.417,80 (trentottomilaquattrocentodiciassette/80) oltre IVA;

Ritenuto nel caso di specie di ricorrere all'affidamento diretto per il tramite del cosiddetto "Ordine Diretto di Acquisto (ODA)" sul Me.PA.;

Visto l'art. 53 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 in virtù del quale nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lett. b) *"la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"*;

Visto altresì il comma 4 del su citato art. 53 in virtù del quale *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva”* di cui all’art. 117, e considerato che, nel caso di specie, nemmeno tale garanzia è da considerarsi necessaria in quanto trattasi di operatore economico di notoria e comprovata solidità;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all’affidamento diretto e alla sottoscrizione dell’Ordine diretto di acquisto sul Me.PA.)

1. Per le motivazioni indicate in premessa è autorizzato l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 36/2023, tramite lo strumento fornito dal Me.PA. dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), in favore dell’operatore economico Infocert S.p.A., (P.IVA 07945211006), con sede in Roma, Piazza Sallustio 9 - 00187, avente ad oggetto il servizio di manutenzione delle licenze d’uso per i moduli software EXTEDO CESP Connect, Distributed Working, EURS API, Subscription Eurs Next e del servizio di supporto specialistico per 12 (dodici) mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 – SMART CIG ZCB3DB007D.
2. Ove l’appalto rientri tra quelli a tal fine sorteggiati da AIFA con le modalità dalla medesima predeterminate in apposito provvedimento da adottare annualmente, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, si procederà con la verifica del possesso in capo all’affidatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal medesimo dichiarati. Quando in conseguenza di tale verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, AIFA procederà alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E’ autorizzata la spesa di euro 38.417,80 (trentottomilaquattrocentodiciassette/80) oltre IVA che graverà sul budget dell’anno 2024.
2. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate dall’OE Infocert S.p.A..

Art. 3

(pubblicità e trasparenza)

1. Ai sensi dell’art. 225 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale

dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> e le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La Dirigente
Raffaella Cugini

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 5/12/2023 n. 117/2023 attestante la copertura finanziaria;
2. Relazione tecnica del settore ICT del 4/12/2023;
3. Offerta della società Infocert S.p.A. del 29/11/2023, prot. AIFA n. 182768832 del 4/12/2023;
4. N. 1 Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE.

Pubblicato sul profilo del committente in data _____.